

ACCERTAMENTO

Multiattività: studi di settore ad efficacia ridotta

di Luca Caramaschi

Non sono poche le situazioni nelle quali i **contribuenti** (imprenditori individuali o società) svolgono, con la medesima partita Iva, più **attività** dalle quali conseguono **ricavi**.

In questi casi la disciplina degli **studi di settore**, che dovrebbe con il periodo d'imposta 2017 arrivare a compimento in favore dei nuovi **indicatori sintetici di affidabilità fiscale** (gli ISA) applicabili dal periodo d'imposta 2018, presenta modalità compilative e applicative differenti rispetto alle **posizioni monoattività**.

Si tenga presente, poi, che non necessariamente la “**multiattività**” rilevante ai fini degli **studi di settore** deve coincidere con la possibilità concessa dall'[articolo 36 D.P.R. 633/1972](#) di **separare le attività ai fini Iva**, in quanto è solo necessario che il contribuente abbia aperto in relazione all'attività esercitata il relativo **codice ATECO**.

Sul tema si osserva che con il **D.M. 11.02.2008** il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha segnato una svolta nella gestione degli **studi di settore** con riferimento ai soggetti cosiddetti “**multiattività**”.

In una logica di **semplificazione degli adempimenti**, infatti, vengono abrogate tutte le disposizioni che fino al 2006 hanno regolato tale fenomeno (in particolare la **compilazione dei modelli M** “*Annotazione separata – composizione dei ricavi*” ed **N** “*Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua*”, propedeutici all'applicazione del **software “Gerico Annotazione Separata”**). **Semplificazioni** che vengono ben spiegate dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 31/E/2008](#), che tuttora conserva piena validità.

Secondo le attuali disposizioni, peraltro, l'obbligo di **separazione** dei ricavi permane anche in presenza di attività da **parametri** (non marginali), in quanto lo stesso è previsto quando per almeno una delle attività svolte trovano applicazione gli **studi di settore**.

Al fine di operare la **separazione** dei ricavi è presente all'interno di ogni singolo **studio di settore** una sezione specifica dedicata a tale scopo e che seguito si riporta.

Imprese multiattività	1 Prevalente		Studio di settore (1)		Ricavi (1)		,00
	Studio di settore (2)	Ricavi (2)	Studio di settore (3)	Ricavi (3)	Studio di settore (4)	Ricavi (4)	
2 Secondarie							,00
3 Altre attività soggette a studi						Ricavi	,00
4 Altre attività non soggette a studi						Ricavi	,00
5 Aggi o ricavi fissi						Ricavi	,00

L'attuale regola da seguire è quella per la quale, in presenza di più attività svolte, trova applicazione lo **studio di settore** relativo alla "**attività prevalente**", da intendere come "*quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi*".

Particolari criteri poi sono dettati dalla citata [circolare 31/E/2008](#), per individuare "**l'attività prevalente**". I contribuenti che esercitano più attività d'impresa devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso **studio di settore**; in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell'attività prevalente, si devono sommare i ricavi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi **codici d'attività**, rientrano nel campo di applicazione del medesimo studio di settore.

Per quanto attiene alle concrete modalità di **annotazione separata** dei ricavi, il citato documento di prassi precisa che il contribuente può utilizzare il **metodo** ritenuto più idoneo (codici causali, registri sezionali, schede extracontabili, ecc.).

Il documento di prassi in commento poi fornisce **esemplificazioni utili** a comprendere le diverse situazioni che possono scaturire dalla compilazione del prospetto indicato in precedenza.

Gli esempi della circolare AdE 31/E/2008

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >